



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Ancona**

*Si porta a conoscenza degli Iscritti quanto segue:*

### **ENPAPI - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA** **Progetto “ENPAPI POINT” - Servizi di supporto e assistenza sul territorio**

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente volendo offrire una diversa e più capillare presenza sul territorio e assicurare una maggior vicinanza alla platea assicurata, ha avviato recentemente una nuova iniziativa: “ENPAPI Point”.

Il progetto prevede lo sviluppo di una rete territoriale di professionisti, individuabili tra dottori commercialisti, ragionieri o consulenti del lavoro, che, debitamente formati, potranno svolgere una qualificata assistenza in materia previdenziale e contabile.

Tali professionisti, ai quali potranno essere aggregate anche le strutture dei CAF, saranno individuati attraverso un Bando di selezione, disponibile sul loro sito nella sezione [“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Bandi di Gara e Contratti/Avvisi”](#) sino al **31 dicembre 2025**.

L’Ente provvederà alla formazione e all’aggiornamento costante dei professionisti tramite l’utilizzo di piattaforme informatiche per l’erogazione di formazione a distanza e stipulerà una Convenzione per garantire la qualità del servizio offerto.

I professionisti e i CAF che diventeranno, pertanto, “ENPAPI Point” certificati saranno indicati – con opportuna visibilità - sul sito istituzionale.

### **CNDCEC – INFORMATIVA N. 105/2025**

#### **Documento “Il ruolo del Commercialista in materia di privacy e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679): la valutazione della conformità al GDPR”**

Il Consiglio Nazionale condivide il Documento [“Il ruolo del Commercialista in materia di privacy e protezione dei dati \(Reg. UE 2016/679\): la valutazione della conformità al GDPR”](#).

Il Documento costituisce un valido strumento operativo per gli Iscritti, offrendo indicazioni tecniche e metodologiche per supportare i clienti nel percorso di adeguamento alla normativa e nella conduzione di audit privacy.

Vengono inoltre presentati i principali riferimenti normativi e standard (tra cui UNI EN ISO 19011:2018, ISO/IEC 27001 e 27701), corredati da esempi di modulistica.

L’informativa con tutti gli allegati sono visionabili al seguente [link](#).

### **CNDCEC – INFORMATIVA N. 107/2025**

#### **Documento “Riforma del D.lgs. 231/2001: osservazioni e proposte”**

Il Consiglio Nazionale condivide il Documento [“Riforma del D.lgs. 231/2001: osservazioni e proposte”](#), elaborato dall’Osservatorio Nazionale D.lgs. 231/2001.

Il Documento ha un duplice obiettivo: da un lato, analizzare e comprendere le principali direttrici di riforma attualmente in discussione; dall’altro, formulare proposte e suggerimenti operativi fondati sull’evoluzione giurisprudenziale, sugli sviluppi della dottrina più recente e sulla prospettiva professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’intento di contribuire al miglioramento complessivo del quadro normativo e alla sua più efficace applicazione.

### **CNDCEC – INFORMATIVA N. 110/2025**

#### **Richieste di documentazione da parte dell’Agenzia delle entrate per i controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973**

Il Consiglio Nazionale informa che nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste di documentazione relative al controllo formale – ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022, con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali, il Consiglio Nazionale si è attivato con i vertici dell’Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva.

All’esito di tali interlocuzioni l’Agenzia ha rappresentato che, come esplicitamente indicato nelle comunicazioni inviate, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006.

In questo contesto, l’Agenzia ci ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione.

Considerato quindi che, come detto, le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, ragionevolmente la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre.

### **CNDCEC – INFORMATIVA N. 111/2025**

#### **Antiriciclaggio: Quaderno UIF n. 29/2025: due diligence rafforzata per i Paesi a rischio di riciclaggio**

Il Consiglio Nazionale informa che l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha recentemente pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 29 (luglio 2025), dal titolo “Le liste dei paesi a rischio di riciclaggio: analisi e valutazioni”, che rappresenta un’importante guida per comprendere il funzionamento e la rilevanza delle blacklist internazionali, europee e nazionali nell’ambito della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nel Quaderno si evidenzia che le blacklist ufficiali – come quelle predisposte dal GAFI, dalla Commissione europea, dal Consiglio dell’UE e dal Ministero delle Finanze italiano – rappresentano strumenti fondamentali per orientare l’analisi del rischio da parte dei soggetti obbligati, tra cui i Commercialisti, tenuti ad adottare misure di adeguata verifica rafforzata nei confronti di soggetti e operazioni connessi a Paesi inclusi in tali liste. Al contempo, come si legge nel Quaderno, nella valutazione del rischio estero si dovrà tenere conto anche di altri indicatori - come il Basel AML Index o gli indici del Tax Justice Network - che integrando valutazioni su corruzione, opacità finanziaria, attrattività dei sistemi bancari e regimi fiscali privilegiati, forniscono ulteriori elementi utili, nonché dei cosiddetti fattori di prossimità, ossia la vicinanza geografica, culturale e commerciale tra Paesi, in grado di influenzare significativamente la scelta delle giurisdizioni per i trasferimenti di flussi finanziari illeciti e/o l’occultamento di fondi.

Alla luce di quanto sopra, i Commercialisti - obbligati a adottare misure di due diligence rafforzata nei casi in cui siano coinvolti Paesi inclusi nelle blacklist - sono invitati a:

- monitorare con costanza gli aggiornamenti delle liste ufficiali;
- integrare le valutazioni con indicatori privati affidabili;
- considerare nei propri modelli di rischio anche le peculiarità legate al contesto nazionale e alla prossimità dei Paesi coinvolti.

### **CNDCEC – INFORMATIVA N. 112/2025**

#### **Procedure di presentazione e gestione delle istanze di rimborso di somme indebitamente versate alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali**

La Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha chiesto il supporto del CNDCEC per la diffusione agli iscritti della seguente informativa al fine di consentire agli artigiani e commercianti, anche per il tramite dei commercialisti, degli esperti contabili e degli altri professionisti abilitati, di adottare i dovuti accorgimenti nell'ambito delle procedure di presentazione e gestione delle istanze di rimborso di somme indebitamente versate alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L'INPS comunica che *“è stato automatizzato il processo di verifica di titolarità dell'Iban del conto corrente o dello strumento finanziario sul quale sta richiedendo il pagamento, che deve essere necessariamente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso, al fine di contrastare possibili intenti fraudolenti e garantire la certezza dei pagamenti.*

*Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità che nella domanda di rimborso venga indicato un codice Iban intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di Iban per il quale non risulti verificata la titolarità da parte del contribuente, non è possibile per l'istituto effettuare la validazione telematica del codice Iban indicato.*

*Pertanto, affinché l'Inps possa perfezionare il rimborso, l'utente riceverà una comunicazione con la quale verrà invitato ad inserire in procedura un codice Iban che risulti allo stesso intestato o cointestato. E' possibile effettuare tale attività entrando nuovamente in procedura, nella sezione di “Esito Domande”.*

*In particolare, sarà possibile inserire un nuovo codice Iban per il quale effettuare la verifica oppure selezionarne uno già in precedenza verificato (evitando così tempi di attesa), tramite l'apposita icona. Nel caso in cui il contribuente sia effettivamente intestatario del codice Iban inserito originariamente nella procedura ma “non verificato”, lo stesso sarà invitato a trasmettere copia in formato pdf del modulo di identificazione finanziaria (MV70), reperibile sul sito INPS, alla sezione Prestazioni/Moduli. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto, nonché validato dall'istituto bancario/finanziario, dovrà essere inviato tramite PEC alla sua sede INPS di competenza per completare l'iter di riconoscimento”.*

#### **CNDCEC – INFORMATIVA N. 113/2025**

##### **Documento “La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza”**

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento [“La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza”](#).

Il documento ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative per la formulazione del parere dell'organo di revisione in merito al riconoscimento delle spese sostenute per lavori pubblici eseguiti in regime di somma urgenza, come previsto dall'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO

*Arianna Mazzanti*